

3 IL SISTEMA REGIONALE ANTINCENDIO BOSCHIVO: COMPETENZE E RUOLI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

Il sistema regionale antincendio boschivo ligure si è sviluppato e consolidato notevolmente negli ultimi anni, anche grazie alle azioni avviate in maniera più organica e continuativa dalla Regione Liguria sulla base di quanto indicato dal Piano regionale AIB approvato con la DGR 1402/2002 e revisionato nel 2010 con DGR 233/2010.

Il sistema regionale è composto da un insieme di Enti ed Istituzioni i quali, ciascuno per le proprie competenze, svolgono specifici ruoli operativi ed organizzativi dettati dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia.

Il coordinamento generale ed il sostegno finanziario del sistema regionale AIB compete alla Regione, la quale pianifica le proprie attività in difesa dei boschi dagli incendi tramite il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla legge 353/2000 (Piano regionale AIB).

Mentre viene predisposto il presente documento, il quadro normativo di riferimento è caratterizzato dalla discussione a livello Governativo circa la riorganizzazione del CFS al quale in Liguria è stato affidato fin dal 1984 il Coordinamento delle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi in forza della convenzione stipulata tra la Regione e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e attualmente approvata con la DGR n. 952 del 3 agosto 2012.

Nel 2011 con la chiusura degli Enti Delegati (Comunità Montane e Consorzi di Comuni) sono venuti meno in Regione Liguria gli Enti che sul territorio organizzavano il volontariato di AIB e realizzavano gli interventi di prevenzione AIB quali operazioni colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi, ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boschive, realizzazione di viali tagliafuoco e di punti d'acqua ecc.

Nel 2015 con la riorganizzazione delle competenze delle Amministrazioni Provinciali e della città metropolitana sono venuti meno gli enti che organizzavano per delega la formazione del volontariato AIB.

Pertanto, nelle more della definizione dei nuovi assetti istituzionali e della nuova normativa regionale e statale che ne conseguirà, al fine di assicurare chiarezza nell'ambito delle competenze a livello regionale per l'espletamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, si richiamano di seguito le diverse competenze di Enti, Corpi ed Istituzioni che fanno parte del sistema regionale antincendio boschivo.

3.1 Competenze della Regione

Sulla base di quanto disposto dalla **legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”**, la Regione svolge funzioni di **programmazione, organizzazione e coordinamento generale** delle attività volte alla previsione, prevenzione e alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, in armonia con la normativa e la pianificazione nazionale e comunitaria in materia.

La Regione approva il Piano regionale AIB, previsto dalla legge 21/11/2000 n. 353, e lo sottopone ad aggiornamento annuale e a revisione periodica.

Il Piano regionale AIB, oltre ad individuare le aree a maggiore rischio di incendio, programma le azioni da attuarsi sul territorio per prevenire e ridurre il fenomeno degli incendi boschivi, nonché le modalità di intervento per le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ad opera del Volontariato.

La Regione, tramite le azioni programmate dal Piano regionale AIB, provvede a:

- Assicurare il **servizio regionale di previsione del rischio di incendio (SPIRL)** che è realizzato a cura del Servizio Previsione Incendi Regione Liguria (SPIRL), istituito presso il Centro di Agrometeorologia Applicata della Regione Liguria (CAAR) con sede in Sarzana (SP), il quale emette bollettini giornalieri consultabili via internet esclusivamente dagli addetti ai lavori. Sulla base delle elaborazioni dei dati meteo e vegetazionali della regione sono indicate le aree che giornalmente risultano essere a maggiore rischio di innesco. Sulla base di tale previsione, sono attuate ed eventualmente potenziate, in base alle situazioni di maggiore rischio, le attività di controllo e presidio del territorio, effettuate tramite le squadre di Volontari AIB e del CFS.
- Assicurare il **servizio di prevenzione e spegnimento con elicotteri** dotati di benna o serbatoio ventrale per il trasporto di acqua eventualmente miscelata a liquidi estinguenti. Tali elicotteri sono dislocati presso quattro basi operative. Due basi principali sono collocate a Genova e Imperia con elicotteri attivi per dodici mesi l'anno; due basi aggiuntive sono dislocate a Villanova d'Albenga e Borghetto Vara con un terzo elicottero operativo per 6 mesi l'anno nel periodo invernale ed estivo.
- Ripartire ai Comuni i **fondi resi annualmente disponibili sul bilancio regionale, destinati alle attività di prevenzione degli incendi boschivi**, per la realizzazione di interventi selvicolturali (es. diradamenti, manutenzione del sottobosco ecc.) e di interventi infrastrutturali quali la realizzazione di nuovi punti acqua per il pescaggio degli elicotteri o per il rifornimento dei mezzi a terra, per la realizzazione di viali tagliafuoco, avvalendosi anche del parere del CFS.
- Ripartire alle diverse forme organizzate del volontariato e ai coordinamenti provinciali del volontariato, nel limite delle risorse di bilancio, i **fondi destinati alla compartecipazione delle spese e al potenziamento e miglioramento dell'operatività del Volontariato di antincendio boschivo** per l'acquisto di DPI, materiali, mezzi e attrezzature da impiegarsi durante le operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.
- Provvedere all'acquisto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di **automezzi operativi per l'antincendio boschivo** da destinare alle componenti del sistema regionale antincendio boschivo.
- Consentire alle Organizzazioni di volontariato di effettuare gratuitamente **gli accertamenti medici previsti dal Piano regionale AIB per i Volontari AIB**, tramite le ASL ai sensi dell'art. 18 della l.r. 1/2006.
- Programmare le **attività addestrative e formative del Volontariato antincendio boschivo e ripartire le risorse finanziarie disponibili** per organizzare i diversi livelli e le diverse tipologie di corsi previsti dal Piano regionale AIB, destinati a preparare ed addestrare il Volontariato tramite l'informazione sui rischi connessi con le operazioni di lotta attiva e sulle misure che devono essere adottate per mitigare gli stessi e l'insegnamento delle tecniche di intervento sugli incendi. Alla realizzazione di tali attività addestrative e formative partecipano, tra gli altri, in qualità di docenti, il personale del CFS, dei VVF, del 118, degli Enti pubblici e del Volontariato che abbiano partecipato all'attività formativa destinata ai Formatori.
- Promuovere attività di **informazione e sensibilizzazione della cittadinanza** sulle problematiche legate alla difesa del bosco e alla valorizzazione del ruolo del Volontariato e delle Forze istituzionali.
- Promuovere forme di **collaborazione interregionale per un reciproco scambio di aiuto** in occasione dei periodi di maggiore pericolosità per l'innesco di incendi boschivi.
- Predisporre **supporti cartografici e informatici**, anche con la collaborazione dei coordinamenti provinciali del volontariato, per la prevenzione e la gestione degli incendi boschivi e degli **incendi di interfaccia urbano/foresta**.
- Favorire il **raccordo e l'intesa operativa ed organizzativa** tra i diversi soggetti facenti parte del sistema regionale antincendio boschivo (CFS, VVF, Volontariato, Comuni, Enti territoriali, Prefetture), anche attraverso la promozione di periodici incontri a livello provinciale e regionale.

- Provvedere alla **gestione e alla manutenzione dell'impianto radio regionale** utilizzato dal CFS e dal Volontariato per le attività di coordinamento delle operazioni di antincendio boschivo e di protezione civile.
- Assicurare il **coordinamento delle strutture regionali antincendio con quelle statali per il tramite della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)**, istituita presso il Centro Operativo Regionale/COAIB del Corpo Forestale dello Stato
- Curare il **monitoraggio dei dati relativi alle Organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo di cui al r.r. 4/2013 e provvedere all'aggiornamento** dello stesso, d'intesa con il settore protezione civile.

3.2 Competenze dei Comuni

Lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi compete in prima istanza ai Comuni.

I Comuni concorrono all'organizzazione generale dell'attività di prevenzione e spegnimento degli incendi mediante:

- la **costituzione e la gestione** di Gruppi comunali e intercomunali di protezione civile e antincendio boschivo o tramite Unità di intervento AIB comunali o intercomunali al cui interno siano presenti Squadre AIB **o tramite il convenzionamento** con Organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e sue modifiche e integrazioni iscritte all'elenco regionale del volontariato di PC e AIB ai sensi del regolamento 4/2013, al cui interno siano presenti Squadre AIB. Per gli adempimenti inerenti la costituzione e la gestione del Volontariato AIB vedi paragrafo 3.3;
- il **supporto tecnico - logistico** alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
- l'**attivazione delle Squadre AIB di propria competenza** con contestuale comunicazione al competente Centro Operativo Provinciale o alla SOUP tenuto conto delle procedure di attivazione del volontariato per le attività di antincendio boschivo di cui al paragrafo 14.1.
- l'**attivazione del Centro Operativo Comunale COC (già definita unità di crisi locale)** per il supporto tecnico-logistico per le operazioni di spegnimento svolte sul territorio di competenza anche su richiesta del Centro Operativo Provinciale e/o della SOUP;
- la **realizzazione di opportuni interventi volti a mitigare il rischio di incendi di interfaccia**, nelle aree individuate dalle mappe di rischio di incendi di interfaccia approvate con la DGR 672/2008;
- la **realizzazione di interventi selvicolturali** (es. diradamenti, manutenzione del sottobosco ecc.) e **di interventi infrastrutturali** quali la realizzazione di nuovi punti acqua per il pescaggio degli elicotteri o per il rifornimento dei mezzi a terra, per la realizzazione di viali tagliafuoco, volti a mitigare il rischio di incendi boschivi nelle aree classificate a rischio medio/estremo dalle mappe del rischio d'incendio statico approvate con il presente piano AIB;
- la **reperibilità** da parte del Sindaco del Comune o di un incaricato facente parte dell'Amministrazione comunale, fornendo alla SOUP i dati per essere reperiti in caso di incendio boschivo o comunque in caso di necessità legate ad attività di antincendio boschivo che interessano il territorio comunale di propria competenza;
- l'**aggiornamento annuale del catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco** così come previsto dall'art. 10 comma 2 della Legge 353/2000, il quale può essere effettuato anche avvalendosi delle segnalazioni predisposte dal CFS;
- la **segnalazione** a Regione Liguria **dell'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco** tramite il modulo Allegato XIX, con le modalità e i tempi indicati dal settore competente;

- **l'aggiornamento del censimento di teleferiche e cavi a sbalzo non adeguatamente segnalati presenti sul proprio territorio**, al fine di salvaguardare la sicurezza del volo aereo per gli interventi di spegnimento; tale censimento va comunicato alla SOUP e all'Ufficio regionale competente in materia di antincendio boschivo;
- **l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile** includendovi lo scenario di rischio di incendi boschivi di interfaccia; il piano deve contenere almeno la mappatura di dettaglio delle aree a maggiore rischio d'incendi di interfaccia urbano forestale del territorio comunale che tenga conto degli elementi particolarmente vulnerabili che possano amplificare l'intensità dell'evento (quali ad esempio depositi di materiale infiammabile o comunque pericolosi per la salute umana, strutture sanitarie e ricettive, ecc.), della popolazione esposta al rischio, dell'accessibilità viaria necessaria a consentire l'attività di soccorso, delle aree di ricovero per le persone evacuate, delle aree di ammassamento soccorritori e risorse nelle quali convogliare i soccorritori, le risorse e i mezzi necessari al soccorso della popolazione, le zone di atterraggio in emergenza, necessarie per il raggiungimento di porzioni di territorio difficilmente raggiungibili e nelle quali è previsto l'atterraggio di mezzi ad ala rotante. Il piano infine deve contenere una sezione dedicata che riporti almeno le vasche fisse presenti sul territorio comunale, le aree per l'installazione di vasche mobili, i punti d'acqua idonei per le attività di spegnimento degli incendi boschivi, la presenza di teleferiche e cavi a sbalzo che possano interferire con le attività dei mezzi aerei.

I Sindaci dei Comuni mantengono la responsabilità in quanto **Autorità di protezione civile** e sono tenuti ad assicurare il supporto tecnico-logistico per le operazioni di spegnimento svolte sul territorio di competenza fornendo, su richiesta del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) o della SOUP, l'assistenza dei propri uffici tecnici e della Polizia Municipale, provvedendo inoltre al reperimento di macchine per il movimento terra, autobotti per l'approvvigionamento idrico nonché punti d'acqua, anche privati, per il rifornimento degli elicotteri. Provvedono inoltre a qualsiasi necessità logistica, tra cui viveri e spazi per il pernottamento per le persone impiegate nello spegnimento degli incendi boschivi, quando ciò si rendesse necessario per il perdurare dello stato di grave mobilitazione. I comuni devono indicare ai centri operativi il servizio di reperibilità continuativo dei referenti che attuano, su richiesta del DOS o dei Centri Operativi stessi, tutte le iniziative idonee ad affrontare le necessità logistiche emerse.

L'individuazione dei ricoveri temporanei si rende necessaria anche per fornire assistenza ai cittadini eventualmente evacuati dalle proprie abitazioni per ragioni di sicurezza, in occasione di incendi di interfaccia. Entro il 30 giugno 2016 i Sindaci comunicano alla Regione e alla SOUP l'ubicazione dei locali di ricovero destinabili alle funzioni sopra indicate integrando il piano comunale di protezione civile con lo scenario di rischio incendi di interfaccia.

Nel caso l'incendio boschivo assuma particolare gravità per intensità ed estensione, il Sindaco, anche su richiesta dei Centri Operativi, deve attivare il COC con funzioni di coordinamento delle operazioni.

Fanno parte del COC, oltre al Sindaco del comune interessato dall'incendio, un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato, un rappresentante del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile, un rappresentante delle Forze di polizia, un rappresentante del Volontariato AIB locale, il Referente Provinciale del Volontariato AIB e PC o suo delegato. Possono far parte del COC anche rappresentanti di Enti pubblici e di pubblico servizio ove ritenuti necessari dal COC medesimo.

In caso di emergenze che coinvolgano più comuni limitrofi, il raccordo tra i COC dei rispettivi comuni deve essere garantito d'intesa dalla SOUP e dalla SOR in collegamento con il DOS e il ROS.

In caso di gestione associata delle attività di protezione civile e antincendio boschivo i comuni devono aggiornare il piano intercomunale di protezione civile includendovi lo scenario di rischio incendi boschivi di interfaccia, prevedendo al verificarsi di eventi di particolare gravità, per garantire il supporto tecnico-logistico per le operazioni di spegnimento svolte sul territorio di competenza, l'attivazione del Centro Operativo Intercomunale (COI) anche su richiesta del Centro Operativo Provinciale e/o della SOUP.

3.2.1 Convenzioni per le attività AIB

La Regione favorisce le forme di associazionismo tra Comuni per la gestione associata delle attività di protezione civile e antincendio boschivo.

Qualora due o più Comuni decidano di convenzionarsi per la gestione associata delle attività di protezione civile e antincendio boschivo, possono costituire un *Gruppo Intercomunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo* o una *Unità di Intervento Intercomunale di Antincendio Boschivo*, ciò al fine di conseguire sinergie ed economie di scala, tramite la messa a sistema delle risorse umane presenti e disponibili nei rispettivi territori.

I Comuni che hanno optato per la costituzione di una propria forma organizzativa di volontariato AIB non possono, ai sensi della DGR 801/2013, aderire contemporaneamente ad altre forme organizzate singole o associate promosse da altri Comuni (*Gruppo Intercomunale di AIB e PC*, *Unità di intervento intercomunale AIB*, *Gruppo Comunale di AIB e PC* o *Unità di Intervento Comunale AIB*.)

Se ritenuto necessario i Comuni interessati, a supporto ovvero in alternativa alla costituzione di un proprio Gruppo Comunale AIB, possono convenzionarsi con una delle Associazioni di Volontariato iscritte all'Elenco regionale di cui al Regolamento Regionale 4/2013, affinché svolga, totalmente o in parte, le attività non coperte dal Gruppo comunale o intercomunale o dall'Unità di intervento comunale o intercomunale.

Il Comune, singolo o associato che, in sostituzione di un Gruppo comunale o intercomunale o di Unità di intervento comunale o intercomunale di antincendio boschivo propria, intenda convenzionarsi con una Associazione di Volontariato, deve verificare che l'Associazione con la quale desidera convenzionarsi disponga di una sede operativa nell'ambito del territorio del Comune interessato e che sia costituita ed organizzata secondo le modalità previste dal Piano regionale AIB.

La sede operativa dell'Associazione di Volontariato può essere situata anche nel territorio di un Comune limitrofo (non necessariamente confinante, purché sufficientemente prossimo) a quello convenzionato, a condizione che la stessa sia posta ad una distanza che consenta un tempestivo intervento in caso di emergenza.

Inoltre è necessario che il Comune verifichi che l'Associazione di Volontariato con cui si convenziona assicuri almeno una *Squadra AIB* operativa dedicata per tale convenzione con le caratteristiche previste dal Piano AIB (vedi paragrafo 12.4.3).

A tale fine il Legale rappresentante dell'Associazione di volontariato deve fornire al Sindaco del Comune interessato l'estratto dei dati relativi alla propria Associazione, conservati presso il *database* del volontariato AIB e PC della Regione, alla stregua del quale poter verificare le eventuali ulteriori convenzioni già in essere, nonché la consistenza delle *Squadre AIB* operative di cui l'Associazione è effettivamente in grado di garantire la disponibilità per il Comune. Tale estratto dei dati deve essere fornito al Comune dall'Associazione, su richiesta del Sindaco, almeno una volta all'anno.

Le convenzioni tra Comuni ed Associazioni di Volontariato attualmente in corso di validità, devono essere adeguate alle disposizioni contenute nel presente documento, entro il 31 dicembre 2016.

Nel caso di Comuni che svolgono in maniera associata la funzione di antincendio boschivo, la convenzione con una Associazione di Volontariato deve prevedere la presenza di più sedi operative, in numero adeguatamente proporzionato per garantire un tempestivo intervento sull'intero territorio di competenza.

Lo stesso principio si applica anche qualora la forma associata dei Comuni promossa per la gestione delle attività AIB, preveda la costituzione di un *Gruppo intercomunale* o *Unità di intervento intercomunale AIB*, la quale dovrà avere sedi operative distribuite sul territorio in numero proporzionato alla copertura operativa da assicurare.

3.3 Competenze dei legali rappresentanti dei soggetti che organizzano il volontariato per operare sullo scenario di rischio antincendio boschivo

In Liguria il Volontariato AIB rappresenta una forza importante e spesso insostituibile per le attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; il volontariato interviene sotto il coordinamento operativo del Corpo Forestale dello Stato in base a quanto previsto dalle procedure operative esplicitate nei capitoli 12 e 14.

Il Volontariato riconosciuto da Regione Liguria e impiegato nelle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi è quello che opera nell'ambito di forme organizzate **iscritte nell'elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo** di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 27 maggio 2013 (Regolamento, recante norme per la gestione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, in attuazione dell'art. 20, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio) che nello statuto o nel regolamento prevedano esplicitamente l'attività nello scenario di rischio antincendio boschivo e che dispongano al loro interno di Squadre AIB operative per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.

Le Squadre AIB operative per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi possono quindi essere costituite nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del regolamento regionale 4/2013, regolarmente iscritti all'elenco regionale del volontariato di PC e AIB sezione regionale o sezione provinciale e settore d'intervento AIB o AIB/PC.

In particolare i soggetti all'interno dei quali possono essere costituite le Squadre AIB sono:

- a) le organizzazioni di Volontariato iscritte al registro regionale ai sensi della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e sue modifiche e integrazioni, operanti in misura prevalente nell'ambito della protezione civile, con compiti di soccorso e assistenza alla popolazione e di previsione, prevenzione ed intervento in caso di eventi calamitosi di origine naturale od antropica, inclusi gli incendi boschivi;
- b) i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile, costituiti dai Comuni e rappresentati legalmente dal Sindaco del Comune stesso o del Comune capofila, operanti nelle medesime attività di cui alla precedente lettera a);
- c) le unità di intervento comunali e intercomunali di antincendio boschivo, costituiti dai Comuni, che svolgono come unica attività di protezione civile quella relativa allo scenario di antincendio boschivo oggetto del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 41 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico);
- d) le articolazioni locali delle strutture di coordinamento regionale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile di livello nazionale, iscritte all'Elenco centrale del Volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, che hanno sede operativa nel territorio ligure, autonomia gestionale e che nello statuto o nel regolamento prevedano esplicitamente l'attività nello scenario di rischio antincendio boschivo.

Pertanto il Volontariato AIB può operare esclusivamente nell'ambito dei soggetti precedentemente elencati entro cui possono essere costituite le Squadre AIB, tali soggetti per le finalità del presente documento, vengono tutti definiti in modo generico Organizzazioni di Volontariato (OO.VV.).

Una organizzazione di volontariato, sulla base di quanto stabilito dal *Regolamento regionale n. 4/2013*, può svolgere attività sullo scenario di rischio antincendio boschivo se dispone di almeno 10 Volontari AIB.

Qualora una organizzazione di volontariato sia già iscritta all'elenco regionale del volontariato di PC e AIB al solo settore di intervento PC, può richiedere, se in possesso di 10 volontari che vogliano

partecipare alle attività di antincendio boschivo, tramite l'opportuna modulistica di cui alla DGR 801 del 5 luglio 2013, l'iscrizione anche nel settore AIB purché nello statuto o nel regolamento sia prevista esplicitamente l'attività nello scenario di rischio antincendio boschivo.

A decorrere dalla data di variazione del settore di iscrizione l'organizzazione di volontariato ha tempo 12 mesi per il raggiungimento dei requisiti operativi dei volontari AIB di cui all'articolo 5 comma 2 lettera g) del regolamento regionale 4/2013.

I legali rappresentanti delle diverse forme di volontariato previste dal regolamento regionale 4/2013 che **organizzano il Volontariato per operare sullo scenario di rischio incendi boschivi sul fronte fiamma, devono accertarsi che ciascun volontario che ne fa parte**, sia in possesso dei requisiti operativi di cui al paragrafo 12.5 e avere idonea copertura assicurativa. I legali rappresentanti devono verificare periodicamente, sotto la propria diretta responsabilità, che i requisiti di operatività siano mantenuti nel tempo dai volontari.

Il Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato, ai sensi della l. 266/91 "*Legge quadro sul volontariato*" e del regolamento regionale 4/2013, ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per ciascun *Volontario AIB* aderente alla stessa, per una adeguata copertura contro gli infortuni e le malattie derivanti dalle attività svolte dal medesimo volontario in conformità alle attività previste dal Piano regionale AIB e a quanto indicato nello statuto o nel regolamento. La copertura assicurativa deve avere estensione territoriale almeno regionale.

Lo svolgimento delle attività delle Squadre AIB è disciplinato con le modalità di cui alle procedure operative del presente Piano.

Su richiesta della SOUP e della SOP, le Squadre AIB operano, in conformità a quanto previsto dal Piano AIB, su tutto il territorio regionale. Possono inoltre essere chiamate a operare fuori dal territorio regionale secondo quanto previsto dagli accordi interregionali stipulati da Regione Liguria, dalle convenzioni con i Coordinamenti provinciali del Volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo o dalle procedure del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, in tal caso la copertura assicurativa deve essere estesa anche ai territori sui quali i volontari vanno ad operare.

I soggetti che organizzano il volontariato sono tenuti ad adottare un regolamento in cui sono esplicitati gli scenari di rischio su cui operano i volontari ai sensi del Decreto 12-1-2012 del Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto" e in conformità alle linee guida procedurali stabilite da Regione Liguria e contenute nel presente Piano AIB, con particolare riguardo alla gestione del materiale individuale e di squadra, alle modalità di mobilitazione, attivazione e intervento.

I legali rappresentanti dei soggetti iscritti all'Elenco regionale del volontariato di PC e AIB, ai sensi dell'art.9 comma 2 del R.R. 4/2013, **curano il costante aggiornamento della banca dati del Volontariato** gestita dalla struttura regionale competente in materia di Protezione civile ed Emergenza, ivi inclusa **la compilazione delle RIA-AIB per la rendicontazione delle attività svolte** di antincendio boschivo. I dati inseriti nella banca dati Zerogis, ai sensi del regolamento 4/2013, sono autocertificati e possono essere soggetti ai controlli di legge sulle autocertificazioni.

Le spese di gestione per l'attività del Volontariato AIB, ivi compresa la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature, sono a carico dei soggetti che organizzano il volontariato. In caso di convenzione tra Comune e Organizzazione di volontariato ai sensi della legge 42/2012 o di gestione associata tra comuni per le attività di AIB e PC, le modalità di partecipazione delle spese sono disciplinate nella apposita convenzione o nell'atto di condivisione del servizio. La Regione può contribuire in relazione alle disponibilità di bilancio e secondo la normativa vigente e i criteri per il riparto stabiliti dalla Giunta Regionale.

I legali rappresentanti dei soggetti che Organizzano il Volontariato AIB o loro delegati, devono sempre assicurare la propria reperibilità che deve essere comunicata al Centro Operativo Provinciale

competente per territorio e alla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) tramite il portale informatico ZEROGIS.

I legali rappresentanti dei soggetti che Organizzano il Volontariato AIB o loro delegati, devono comunicare alla SOUP la temporanea inattività per l'antincendio boschivo del proprio volontariato.

Qualora una Organizzazione di Volontariato non risponda più ai requisiti previsti dal regolamento 4/2013 per l'espletamento delle attività di antincendio boschivo, il legale rappresentante è tenuto a chiedere a Regione Liguria l'aggiornamento del settore di attività di iscrizione. Qualora il settore di attività sia solo l'AIB è tenuto a chiedere la cancellazione dall'elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo.

3.4 Competenze delle ASL

Le ASL, sulla base di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 1. *"Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006"*, di seguito riportato, **effettuano gratuitamente le visite mediche di idoneità fisica del Volontariato AIB**, prevista dalla l. 353/2000 e dal protocollo sanitario stabilito dal gruppo di lavoro costituito in seno alla Conferenza unificata Stato - Regioni la quale in data 25 luglio 2002 ha sancito un accordo in ordine ai requisiti minimi psicofisici e attitudinali del volontario AIB e ai DPI.

Con nota protocollo. 1220 del 19/05/2006 a firma dell'Assessore regionale alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, sono state impartite alle ASL le disposizioni attuative dell'art. 18 della l.r. 1/2006 le quali sono state integrate, per gli aspetti di competenza del Volontariato, con nota protocollo 788 del 09/06/2006 a firma dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Protezione Civile.

Art. 18. L.r. 24/01/2006

(Certificazione dell'idoneità fisica dei volontari antincendio boschivo e protezione civile)

1. Le Aziende Sanitarie Liguri erogano, senza oneri a carico degli interessati, le visite e le prestazioni diagnostiche richieste, ai fini della valutazione dell'idoneità dei volontari antincendio boschivo e protezione civile, previste dalla normativa vigente e dai piani e programmi di settore.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le disposizioni per regolamentare l'accesso dei volontari antincendio boschivo e di protezione civile alle visite e alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1.

3. I Comuni, gli Enti delegati di cui alla legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane) e le Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato), comunicano alla Regione, secondo le disposizioni di cui al comma 2, i nominativi dei volontari delle proprie unità di intervento e gruppi comunali ed organizzazioni di volontariato che devono essere sottoposti alle visite ed alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1.

4. Possono accedere alle visite e alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1 i volontari iscritti da almeno due mesi ad una delle unità di intervento, gruppi comunali ed Organizzazioni di Volontariato di cui alla l.r. 15/1992, che svolgono le attività di cui alla legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 (organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi) e alla legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio), nel rispetto delle disposizioni organizzative ed operative dettate dalla norme e dai piani e programmi di settore.

3.5 Competenze del Corpo Forestale dello Stato

Regione Liguria con la Convenzione approvata con la DGR n. 952 del 3 agosto 2012 ha affidato al **Corpo Forestale dello Stato le attività di coordinamento delle operazioni di prevenzione e spegnimento e la Direzione delle Operazioni di Spegnimento degli incendi boschivi, nonché la gestione della SOUP/COR** (Sala Operativa Unificata Permanente/ Centro Operativo Regionale) operativa H24 per tutto l'anno e le **Direzioni Provinciali Antincendio Boschivo/Centri Operativi Provinciali**.

Il CFS inoltre collabora con la Regione per tutte le attività di pianificazione e programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

3.6 Competenze del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile

I Vigili del Fuoco coordinano le attività di soccorso in occasione degli incendi di interfaccia secondo le procedure approvate con la DGR 672/2008.

La Regione, in base a convenzioni o accordi di programma, può avvalersi per la lotta attiva contro gli incendi boschivi anche di risorse, mezzi e personale del **Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile**.

3.7 Competenze dei Coordinamenti Provinciali del Volontariato

Regione Liguria ha in corso di validità una convenzione con i Coordinamenti Provinciali del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo approvata con DGR n. 387 del 4/4/2014 nella quale vengono individuate le attività di antincendio boschivo sulle quali i due enti possono collaborare.

La convenzione prevede che annualmente sia approvato un piano finanziario e delle attività che stabilisce le azioni da attuare in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Per un migliore raccordo organizzativo ed operativo tra le organizzazioni di volontariato e la Regione è auspicabile che tutte le organizzazioni di volontariato aderiscano al coordinamento provinciale territorialmente competente secondo le modalità previste dal regolamento 4/2013.